



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 14

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA DELLE
INTERCETTAZIONI**

34^a seduta: martedì 28 marzo 2023

Presidenza del vice presidente SISLER

INDICE**Audizione di un avvocato del foro di Roma**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>	* PANELLA	Pag. 4, 5, 7 e <i>passim</i>
BAZOLI (PD-IDP)	7		
BERRINO (Fdi)	8		
ROSSOMANDO (PD-IDP)	6		
STEFANI (LSP-PSd'Az)	8		

Audizione di un magistrato a riposo

PRESIDENTE	Pag. 10, 13, 17	* SPATARO	Pag. 10, 13, 15
BERRINO (Fdi)	15		
STEFANI (LSP-PSd'Az)	15		
* VERINI (PD-IDP)	14		

Audizione di un avvocato del foro di Roma

PRESIDENTE	Pag. 17, 21	COMPAGNONE	Pag. 18, 21
BAZOLI (PD-IDP)	20		
RASTRELLI (Fdi)	20		
STEFANI (LSP-PSd'Az)	20		

Audizione di un perito elettronico esperto di trascrizioni

PRESIDENTE	Pag. 21, 23, 24	SCALAMBRA	Pag. 21, 24
----------------------	-----------------	---------------------	-------------

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: Fdi; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Luigi Antonio Paolo Panella, del foro di Roma, il dottor Armando Spataro, già magistrato, l'avvocato Angela Compagnone, del foro di Roma e, in videoconferenza, il dottor Mauro Scalambra, perito elettronico esperto di trascrizioni.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

Ricordo che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di un avvocato del foro di Roma

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, sospesa nella seduta del 23 marzo.

Sono oggi previste le audizioni dell'avvocato Luigi Antonio Paolo Panella, del foro di Roma, del dottor Armando Spataro, già magistrato, dell'avvocato Angela Compagnone, del foro di Roma e, in videoconferenza, del dottor Mauro Scalambra, perito elettronico esperto di trascrizioni.

Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accettato il nostro invito. Avverto che le audizioni si svolgeranno separatamente.

Ad intervenire per primo sarà l'avvocato Antonio Paolo Panella, al quale cedo subito la parola per la sua relazione introduttiva, cui potranno seguire richieste di chiarimento da parte dei componenti della Commissione, alcuni dei quali stanno seguendo i lavori da remoto.

Prego, avvocato, svolga pure il suo intervento.

PANELLA. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione tutta per l'invito.

Sono l'avvocato Panella, difensore già in passato e ancora oggi dell'onorevole Cosimo Ferri in un procedimento disciplinare in corso innanzi alla sezione disciplinare del CSM.

Il punto di partenza che ci ha consentito di evidenziare alcune anomalie, a mio parere molto serie, nella gestione del captatore informatico (cosiddetto *trojan horse*) inoculato nel telefono del dottor Luca Palamara nell'ambito del procedimento penale di Perugia (il noto procedimento n. 6652 del 2018) è stata la nostra esigenza di verificare come difensori il rispetto dell'articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale che, come sapete, prevede che le intercettazioni telefoniche si possano fare soltanto utilizzando gli impianti presenti nei locali della procura della Repubblica.

Nel caso di specie, il segnale e le conversazioni captate dal *trojan* inoculato nel telefono del dottor Palamara dovevano essere trasmesse al *server* della procura della Repubblica di Roma, a ciò autorizzata dalla procura della Repubblica di Perugia.

In realtà, i nostri consulenti, che voi avete già audito, vale a dire l'ingegnere Reale e il dottor Milana, hanno scoperto – poi magari, se volete vi illustro come hanno fatto – che i dati captati dal *trojan* inoculato nel telefono del dottor Palamara erano trasmessi in realtà a due *server* privati che si trovavano a Napoli: si trattava di due *server* della società RCS, che aveva noleggiato questi *trojan* alla procura della Repubblica di Perugia. Tali *server* privati di RCS non risultavano autorizzati da nessuna autorità giudiziaria.

A questo punto sono state fatte delle denunce penali: una da parte dell'onorevole Ferri e un'altra dal dottor Antonio Lepre, uno dei consiglieri del CSM le cui conversazioni erano state captate nella famosa « notte dell'hotel Champagne ». Sono iniziati dunque due procedimenti penali: uno innanzi alla procura della Repubblica di Napoli per accesso abusivo a un sistema informatico e frode in pubbliche forniture, e l'altro innanzi alla procura della Repubblica di Firenze per frode in pubbliche forniture e tentativo di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore dei magistrati di Perugia, oltre che per falsa testimonianza, dal momento che il responsabile di RCS, che era stato sentito come testimone nel procedimento disciplinare innanzi alla sezione disciplinare del CSM (parliamo del procedimento Palamara e non del nostro) aveva dichiarato che il segnale captato finiva direttamente nel *server* della procura di Roma. Quando però poi ho illustrato alla sezione disciplinare del CSM quello che i nostri consulenti avevano accertato, il responsabile RCS si è rivolto al procuratore della Repubblica di Firenze, che voi peraltro avete audito, dichiarando che solo dopo aver ascoltato il mio intervento su « Radio Radicale » si era ricordato che c'erano i *server* di Napoli.

In ogni caso, le indagini sono in corso da tempo.

È importante precisare che i *server* napoletani consentivano il controllo del *trojan*, cioè in qualche modo gestivano le captazioni, per cui non erano meri *server* di transito.

Quello che poi è emerso – faccio notare che di alcuni atti di questi procedimenti siamo venuti a conoscenza perché depositati nel procedimento penale nei confronti del dottor Palamara, mentre di altri atti siamo a conoscenza perché redatti dai nostri consulenti – è che a Napoli arrivavano i segnali captati, non soltanto dal *trojan* inoculato nel telefono del dottor Palamara, ma da tutti i *trojan* inoculati su incarico delle autorità giudiziarie di tutta Italia da RCS. Pertanto, tutti i segnali captati, anziché finire nei *server* delle varie procure autorizzate, finivano a Napoli e poi da lì venivano smistati.

Su questo proprio questa mattina ho inviato una breve memoria che sintetizza tutto e che dovrebbe essere a vostra disposizione, per cui procederò in questa sede in estrema sintesi.

PRESIDENTE. La sua relazione è a disposizione dei colleghi.

In ogni caso, avvocato, le ricordo che siamo in diretta *web* e che dunque le informazioni da lei riferite devono poter essere divulgate.

PANELLA. Sì, signor Presidente, si tratta di tutte informazioni che sono state depositate su autorizzazione delle relative autorità giudiziarie nel procedimento penale in corso a Perugia nei confronti del dottor Palamara; ci sono poi le informazioni tratte dalle nostre consulenze tecniche e che per questo noi conosciamo.

Ci tengo a sottolineare che, sulla base degli accertamenti svolti dai nostri consulenti, quelli di Napoli non sono assolutamente *server* di transito, ma che, invece, consentivano di gestire le captazioni. A tale proposito, l'ingegner Reale ha fatto un esempio nella sua relazione, che voglio qui riportarvi: un *server* di transito è come una stazione ferroviaria di transito, vale a dire una stazione dove il treno passa e non si ferma, per cui i passeggeri non possono scendere, né salire. Un *server* non di transito, invece, è come una stazione ferroviaria di testa, come la stazione Termini per intenderci: lì i treni arrivano, possono essere scomposti e i passeggeri possono scendere e salire come ritengono.

Ciò che è stato accertato – perché poi, in esito alle denunce, sono stati fatti degli accertamenti *in loco*, per cui la Polizia postale delegata contestualmente dalle procure di Napoli e di Firenze si è recata nei locali in cui si trovavano i *server* privati – è che sorprendentemente i *server* privati stavano nei locali della procura della Repubblica di Napoli, che non ne sapeva assolutamente nulla, tant'è vero che è stato aperto un fascicolo per accesso abusivo a sistema informatico. Nei locali della procura della Repubblica di Napoli, dunque, sono stati trovati i *server* e, quando il 10 giugno del 2021 è stato effettuato l'accesso, sono stati trovati ancora *file* audio del dottor Palamara. Dunque, per tornare all'esempio di poco fa, è come se nella stazione ferroviaria di transito, dove nessuno si poteva fermare, fossero stati rinvenuti dopo due anni dei passeg-

geri scesi dal treno, che ancora stavano lì e noi – lo vedremo – non abbiamo la certezza, né di quanti passeggeri siano scesi, né se nel frattempo qualcuno di questi passeggeri magari sia andato via. Non si tratta quindi assolutamente di *server* di transito, perché all'interno di essi ancora nel 2021 la Polizia postale ha trovato dei *file* audio con le conversazioni del dottor Palamara.

A noi sembra che ci siano stati quindi dei problemi, ulteriormente dimostrati anche dagli accertamenti tecnici che sono stati condotti dall'ingegner Lelio Della Pietra, che voi avete già audito. A mio parere...

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei capire se stiamo svolgendo un'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva che stiamo conducendo o se invece si sta esponendo altro, non so a che titolo.

A noi non interessa in questo momento entrare nel merito di un procedimento...

PRESIDENTE. Senatrice, ho fatto presente all'avvocato che è attiva la diretta *web* e che ciò che ci sta riferendo viene ascoltato da tutti noi.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Ma questo è l'ultimo dei problemi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Io non credo, senatrice. In ogni caso, l'avvocato Panella è stato invitato ad esprimere ciò che ritiene.

A noi non interessa il racconto del processo; vogliamo mantenere l'audizione sul tema delle intercettazioni, per cui, se è possibile, avvocato Panella, la pregherei di circoscrivere il suo intervento a questo ambito.

Immagino comunque, senatrice Rossomando, che l'audito abbia riferito certe cose per rappresentare un problema inerente alle intercettazioni. Resta il fatto che c'è una parte della Commissione cui queste cose interessano e una parte no. Prendo atto che a lei non interessano.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Diciamo elegantemente che non ci interessano.

Ad ogni modo, non è assolutamente pertinente all'oggetto dell'indagine conoscitiva che stiamo svolgendo il racconto del processo.

PRESIDENTE. Senatrice, se non va bene ciò che l'avvocato sta riferendo, lo inviterò nuovamente a circoscrivere il suo intervento, fermo restando che ad una parte dei membri della Commissione, però, interessa comprendere come funziona il meccanismo delle intercettazioni e la conservazione delle stesse.

Personalmente mi interessa sapere come venivano conservate le intercettazioni relative ad un soggetto presso la procura di Napoli; forse avrei evitato di citare tutti i nomi, ma a me interessa, perché è un esempio emblematico.

Prego, avvocato, prosegua pure il suo intervento, ma la invito a rimanere un po' più sul generico.

PANELLA. La ringrazio, signor Presidente, anche se credo che sia doverosa da parte mia una precisazione in merito al fatto che quanto ho riferito non è una visione di parte. Si tratta di atti che sono stati depositati su autorizzazione delle due autorità giudiziarie che ho citato (la procura della Repubblica di Napoli e quella di Firenze) in un altro procedimento penale, quindi sono atti resi pubblici e non più coperti dal segreto istruttorio. Senatrice Rossomando...

PRESIDENTE. Avvocato Panella, svolga la sua relazione sulle intercettazioni senza interloquire direttamente con i componenti della Commissione.

Ci tengo a precisare che in ogni caso non è il singolo senatore a decidere che cosa può dire o non dire l'audito in questa sede.

Prego, avvocato Panella.

PANELLA. Come stavo dicendo, ciò che il consulente tecnico, ingegner Della Pietra – che voi avete già udito – ha riscontrato è qualcosa che, a mio parere, merita l'attenzione del legislatore, anche nella prospettiva di un'eventuale riforma della normativa del nostro codice di procedura penale in materia di captatore informatico. Senza scendere nei particolari, infatti, è emerso che alcuni *file* di *log* – vale a dire i *file* che rappresentano la registrazione sequenziale cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico – potrebbero essere stati alterati da un intervento umano.

Cerco di spiegarmi meglio: quando la macchina deve inserire dei numeri, lo fa mettendo o non mettendo lo zero davanti. Nel caso esaminato dall'ingegner Della Pietra, lo zero davanti non era inserito, per cui i numeri da uno a nove erano ad una sola cifra e quelli successivi a due cifre. In tre giorni delle captazioni effettuate con il sistema informatico, invece, i numeri inferiori allo zero erano a due cifre (01, 02, 03), mentre in tutti gli altri casi erano ad una sola cifra (1, 2, 3). Il nostro consulente, o meglio quello del dottor Lepre, ha fatto notare che, se una macchina lavora in un modo, lavora sempre in quel modo e quindi è possibile ipotizzare che lo zero davanti ad alcuni numeri sia stato aggiunto solo in tre giorni della captazione.

PRESIDENTE. Avvocato Panella, direi che a questo punto possiamo lasciare spazio alle domande, che inviterei tutti a contenere, evitando polemiche inutili.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo solo per ribadire quanto già detto dalla collega Rossomando.

Non riesco francamente a capire quale sia l'utilità di questa audizione. Non ho dubbi ovviamente sulla qualità professionale dell'avvocato

Panella, quindi non è questo il punto. La questione è che noi siamo qui a fare un'audizione per cercare di capire come intervenire legislativamente su un tema molto delicato e molto complicato come quello delle intercettazioni. Il fatto, dunque, che un avvocato che difende la parte di un processo venga a raccontarci il suo punto di vista e quello del suo consulente tecnico su una vicenda processuale ancora in corso a noi non serve a nulla. Tra l'altro, a questo punto ci sarebbe bisogno di un contraddittorio, cioè di sentire anche l'altra parte all'interno di quella stessa vicenda processuale, che magari potrebbe raccontarci una visione completamente diversa rispetto a quella inevitabilmente di parte dell'avvocato difensore di un imputato di un procedimento disciplinare.

Ripeto, francamente non riesco a capire l'utilità di un'audizione di questo tipo, per cui non mi sento neanche di porre domande, perché ritengo che un'audizione di questo genere sia superflua, inutile e sbagliata, perché non spetta a noi affrontare il singolo caso e ascoltare il singolo punto di vista sui singoli casi processuali.

Noi abbiamo bisogno, al contrario, di un inquadramento generale della questione da parte di esperti che ci diano delle indicazioni e non della versione di avvocati che vengano a raccontarci il loro punto di vista su una vicenda processuale.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Bazoli, ma le ricordo che le audizioni si fanno per ascoltare i punti di vista degli auditi.

BERRINO (*FdI*). Signor Presidente, sono sicuramente tecnicamente meno esperto rispetto ad altri colleghi, ma dall'audizione – al netto dei nomi e dei procedimenti, che non mi interessano – ho colto una cosa importante, che vorrei però capire meglio.

L'avvocato Panella ci ha riferito che è stato usato un *server* non autorizzato che incamerava informazioni del *trojan* non a disposizione dell'autorità. Vorrei sapere se è possibile che i *trojan* vengano autorizzati da soggetti esterni al processo, incamerando informazioni che non dovrebbero avere.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei approfittare dell'occasione per fare alcune considerazioni.

Se è vero che i colleghi avvocati all'interno del processo agiscono come procuratori e rappresentano una parte, nel momento in cui si discute di norme possono magari suggerire prospettive, perché possono aver toccato con mano la presenza di *vulnus* nella normativa, che può non essere sufficiente o presentare dei vuoti.

Le chiedo quindi, avvocato Panella, proprio in virtù dell'esperienza che lei ha maturato nei vari processi – a noi non interessano i nomi, né sapere chi avrà ragione o chi avrà torto – se, a suo modo di vedere, la normativa del nostro codice di procedura sia oggi idonea a far rilevare, ad esempio, la presenza di problematiche rispetto a questo tipo di intercettazioni.

Le chiedo, ancora – visto che, secondo quanto abbiamo appreso, a Napoli non ci sarebbe stato un controllo – se ravvisa che ad oggi ci sia un sufficiente controllo da parte del gip sull’attività svolta in sede di indagine o se ritiene che sia necessario invece un rafforzamento.

PRESIDENTE. Non essendoci altre domande, lascio la parola nuovamente all’avvocato Panella per le risposte, invitandolo ancora una volta a non entrare troppo nel dettaglio.

PANELLA. La ringrazio, signor Presidente.

Parto dalla prima domanda: è possibile che il *trojan* riceva notizie che poi non vengono trasmesse all’autorità giudiziaria? La mia risposta è sì. Sulla base della mia esperienza, senza scendere nel dettaglio, è possibile che il *trojan* abbia ricevuto – almeno nei casi che io ho visto – delle conversazioni che poi non sono state trasmesse all’autorità giudiziaria.

Quanto alla seconda domanda, ringrazio la senatrice Stefani, perché mi consente di fare una riflessione proprio sulla normativa vigente che, come sapete, è stata cambiata con il decreto-legge n. 161 del 2019 e successive modifiche, che ha introdotto una serie di garanzie per la conservazione dei dati registrati (nello specifico, l’articolo 269 del codice di procedura penale prevede questo registro). Il problema che noi abbiamo riscontrato non riguarda la conservazione dei dati, ma l’afflusso integrale degli stessi ai *server* dell’autorità giudiziaria. Non è quindi un problema di conservazione, ma di tracciabilità e di acquisizione.

Proprio a questo problema cerca di dare una risposta l’articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che prevede innanzitutto che debbano essere utilizzati dei programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministero della giustizia: questo è fondamentale, nel senso che ci devono essere dei programmi che non consentano l’utilizzo dei *server* di transito che, a mio parere, costituiscono il vero problema.

Il segnale che viene captato dal captatore informatico, dal *trojan horse* nel telefono di Tizio, deve essere trasmesso direttamente all’impianto della procura della Repubblica senza utilizzare *server* di transito perché è proprio il *server* di transito che ci ha dato tutti i problemi che abbiamo riscontrato finora. Sempre l’articolo 89 delle disposizioni di attuazione stabilisce che, nei casi previsti dal comma 2, le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.

Tuttavia, la norma di cui all’articolo 89 non è prevista a pena di inutilizzabilità, perché l’articolo 271 del codice di procedura penale fa riferimento soltanto all’articolo 268, terzo comma, e non all’articolo 89.

A mio parere, si potrebbe ritenere che, siccome l'articolo 89 va ad integrare il precetto dell'articolo 268, è chiaro che anche la violazione dell'articolo 89 determini l'inutilizzabilità delle captazioni. Tuttavia, a livello legislativo sarebbe forse auspicabile un trasferimento degli importantissimi concetti di cui all'articolo 89 all'interno del codice di procedura penale, non relegandoli nelle disposizioni di attuazione e prevedere una sanzione di tipo processuale: se non si rispettano questi *standard*, cioè se il segnale captato non va direttamente nel *server* della procura della Repubblica, allora interviene l'inutilizzabilità prevista dall'articolo 271.

PRESIDENTE. La ringrazio, avvocato, per il suo contributo.

Le chiedo, se possibile, di integrare con quest'ultimo suggerimento la relazione che ha già depositato agli atti, di cui terremo sicuramente conto.

Audizione di un magistrato a riposo

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguono ora con l'audizione del dottor Armando Spataro, al quale lascio la parola per la relazione, cui seguiranno eventuali domande da parte dei colleghi.

Prego, dottor Spataro, a lei la parola.

SPATARO. Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto per l'invito che, lo dico senza alcuna retorica, mi onora. Peraltro, mi fa particolarmente piacere intervenire qui oggi su argomenti di cui mi sono sempre occupato.

Consentitemi di citare qui la mia esperienza personale, che serve soltanto a spiegare meglio quello che dirò. Sono stato sempre pubblico ministero – lo so che potrebbe essere una colpa – presso la procura di Milano e anche come aggiunto sono stato responsabile dell'ufficio intercettazioni, per il quale ho emanato delle linee guida di assoluta novità, come ho fatto anche a Torino unitamente a quelle emanate da altre procure che nel 2016 si sono accordate tra loro, anche prima della cosiddetta legge Orlando.

Ho predisposto una memoria scritta, che ho già provveduto ad inviare alla Commissione. Mi scuso da subito se la troverete troppo sintetica ma, al di là del poco tempo a disposizione, per un'audizione di questo tipo, non disponendo di un testo già pronto in discussione, ho deciso di orientarmi su dichiarazioni, anche formali, rese dal Ministro della giustizia in sede di audizione proprio qui in Senato, nonché su un intervento molto dettagliato pubblicato sul quotidiano « Il Foglio ».

Ho deciso dunque di relazionarvi, sulla base della mia esperienza pratica, proprio prendendo in esame ciascuna delle affermazioni del Ministro, certamente con il massimo rispetto per le sue opinioni, oltre che per i programmi di riforma di cui ha parlato.

Come capirete, c'è un disaccordo pressoché totale. Le mie osservazioni sono formulate però sulla base di quello che io ho fatto: essendomi

occupato di terrorismo durante gli anni di piombo, poi di mafia e poi di terrorismo internazionale, credo di avere praticato l'uso delle intercettazioni in maniera sufficiente per poter dire la mia.

Prenderò in esame alcune dichiarazioni del Ministro, che peraltro ho riportato virgolettate nel documento che ho consegnato agli atti.

Si è detto, per esempio – non lo ha affermato solo il Ministro, per la verità – che in Italia il numero di intercettazioni di qualsiasi tipo, anche moderne, è di gran lunga superiore rispetto alla media europea, ancor più a quella dei Paesi anglosassoni.

Tutte le affermazioni di segno contrario saranno rispettose, ma cercherò di sintetizzare. Quello che ho appena richiamato non è assolutamente un dato corrispondente alla realtà. Tutti gli investigatori lo sanno; peraltro, affermando questo, si dimentica che nel nostro Paese il dato relativo al numero delle intercettazioni è facilmente leggibile. Chiunque, infatti, può attingere a questi dati, mentre non è così nella gran parte degli Stati europei. In Italia, infatti, è prevista l'autorizzazione da parte di un giudice, con la richiesta del pubblico ministero e, come dirò più avanti, le intercettazioni segrete non hanno accesso nei fascicoli processuali. Si citano peraltro i Paesi anglosassoni, che sono proprio l'esempio di un sistema che manca di diritti per gli interessati.

Vi riporto un'esperienza. Al tempo delle indagini che ho condotto nel campo del terrorismo internazionale, gli inglesi si rifiutarono di darmi la trascrizione di intercettazioni che potevano essere utilizzate in modo significativo contro terroristi di matrice religiosa, adducendo il fatto che il loro sistema non prevede neppure che chi è stato intercettato sappia di esserlo mai stato, né se ne prevede l'utilizzo nel processo. Mi spiegarono che preferiscono che l'interessato non sappia che è stato intercettato, in modo da poter andare avanti ancora di più con le indagini. In Gran Bretagna non esiste neppure il pubblico ministero o un sistema giudiziario di garanzia.

Questa prima affermazione, dunque, è completamente errata *in facto*.

Il Ministro parla poi del costo delle intercettazioni, che devono essere ridotte, perché è eccessivo.

Diciamo subito che, ammesso che il costo sia elevato o anche elevatissimo, trovo abbastanza sbagliato pensare che per contenerlo si possa mettere a disposizione delle singole procure un *budget* specifico da utilizzare fino ad esaurimento dello stesso. Tutto questo mi sembra un po' ai limiti del logico e finirebbe con il favorire soltanto le organizzazioni criminali, che farebbero attenzione anche all'utilizzo del *budget* e non è una battuta.

Peraltro, si dimentica che già il Ministero della giustizia, con il bollettino ufficiale n. 3 del 15 dicembre 2022, ha pubblicato un decreto ministeriale del 6 ottobre dello stesso anno in cui adotta una tabella dei costi massimi per ciascuna tipologia di interventi tecnici che le società private delegate possono porre in essere. È chiaro che il mondo delle intercettazioni e dei controlli si evolve dal punto di vista informatico e che, nello stesso tempo, questo fa crescere le spese. Che si possa però pensare

di ragionare in termini di imprenditoria economica rispetto alla possibilità di contrastare efficacemente certi reati, per cui non vale la pena investire, è perfettamente sbagliato, anche perché non ci sono Paesi come l'Italia in cui il tasso di criminalità è così alto.

Sono rimasto inoltre persino meravigliato nel leggere l'affermazione secondo la quale le intercettazioni si dissolverebbero in sede di contraddittorio dibattimentale, dove emergono anche omissioni ed errori. Si aggiunge, inoltre, che dovrebbero essere un mezzo di ricerca della prova, mentre sono diventate una prova. C'è da dire che la distinzione un po' sofisticata tra mezzo di ricerca della prova e prova mi lascia indifferente come giurista pratico. È chiaro che, se è un'intercettazione, mira a trovare delle prove ma, se si registra una conversazione in cui due parlano di un omicidio commesso o da commettere, è una prova e non è un mezzo di ricerca della prova.

Dire, ancora, che le intercettazioni si sfaldano e non servono a nulla nel processo, mi dispiace, ma è sbagliato: con l'avvocato Panella ho avuto anche un contraddittorio in un processo molto importante, in cui le intercettazioni hanno consentito la condanna di importanti imputati, ma a questo farò un cenno rapidissimo dopo.

Quanto alla possibilità che ci siano errori nelle trascrizioni, se degli errori ci sono, è chiaro che va perseguito disciplinarmente chi ne è responsabile. Occorre tuttavia fare attenzione nell'affermare – e passo al punto successivo – che questi errori o un ampio impiego delle intercettazioni costituiscono un pericolo per la riservatezza e l'onore delle persone e che la diffusione del contenuto delle intercettazioni è talvolta selezionato e spesso utilizzato come strumento micidiale di delegittimazione personale o anche politica.

Si tratta di una vecchia *querelle*, secondo la quale sarebbero soprattutto i pubblici ministeri ad esagerare con le intercettazioni che, anzi, lo farebbero proprio per andare a delegittimare un personaggio politico, magari appartenente a uno schieramento non gradito. Francamente questa tesi è un po' al limite dell'offensivo, tenendo presente che la nostra disciplina prevede per le intercettazioni il rilascio di autorizzazioni da parte del giudice, al di là della normativa molto rigorosa in tema di esecuzione e conservazione delle intercettazioni, soprattutto a partire dalla fine del 2017 con la riforma Orlando.

Le conversazioni a un certo punto vengono depositate e ciò ne fa venir meno la segretezza, ma resta disciplinata attentamente la diffusione delle stesse a seconda delle fasi processuali – basta leggere l'articolo 114 del codice di procedura penale – oltre ad essere ovviamente punita la diffusione impropria.

Il Ministro della giustizia afferma correttamente che bisogna vigilare in modo rigoroso su ogni diffusione arbitraria; si faccia pure, ma non si parta dall'assunto che solo i pubblici ministeri sono responsabili di diffusione arbitraria: si parli anche di giornalisti e di avvocati. Tralascio per ragioni di sintesi, ma mi è capitata qualche vicenda.

Il Ministro sottolinea poi la necessità di integrare il codice penale con un progetto che preveda che gli atti rimangano segreti, quanto meno fino alla *disclosure* finale o all'inizio nel dibattimento e che, all'interno di un'indagine, non sarebbe più possibile inserire aspetti che non hanno a che vedere con l'inchiesta. Questo tuttavia già esiste: come fa il Ministro a dire che bisogna prevedere una cosa del genere?

PRESIDENTE. Le ricordo il tema della nostra indagine conoscitiva.

SPATARO. Ha ragione. Mi permetto soltanto di dire che una normativa in tal senso già esiste.

Ovviamente tutti gli atti irrilevanti, le conversazioni e gli stessi dati non possono essere utilizzati e finiscono in un *server* – che viene definito l'armadio delle intercettazioni – che è sotto la responsabilità del procuratore e mantenuto segreto; le parti possono attingervi solo a certe condizioni e questo non lo dice solo l'ex pubblico ministero che vi parla. Nella mia relazione troverete delle riflessioni molto precise dell'avvocato Caterina Malavenda, una delle massime esperte nazionali in tema di pubblicazione di notizie, che difende molti giornali e giornalisti, la quale sostiene che tutto questo non è assolutamente vero. Anche l'avvocato Coppi è intervenuto in maniera molto chiara: il riferimento è ad un'intervista del 7 dicembre dello scorso anno, in cui egli dice che non si deve pensare di modificare il segreto istruttorio in forma settoriale per le sole intercettazioni; casomai, occorrono interventi complessivi.

Poi, ancora, non ha senso l'affermazione secondo la quale, quando due persone parlano di una terza, l'intercettazione non deve essere consentita e non deve essere trascritta. Intanto non c'è nessun divieto di intercettare anche una persona terza; non è previsto che l'intercettazione si faccia solo a carico di chi è indagato o imputato. Provate a immaginare se due persone parlano fra di loro di una confidenza relativa a un omicidio commesso che hanno ricevuto da un terzo: perché non si dovrebbe utilizzare nel processo questa intercettazione? Non c'è nessuna norma che lo prevede; vi sono nel codice tante norme in tema di inutilizzabilità di prove, ma nessuno ha mai pensato ad una cosa del genere.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Spataro, ma devo interromperla per lasciare spazio alle domande. Abbiamo comunque compreso la sua linea.

SPATARO. C'è solo un'ultima cosa che voglio aggiungere.

PRESIDENTE. Prego, abbiamo massimo rispetto per gli ospiti.

SPATARO. Quello che è importante – ed è un'affermazione che hanno formulato anche altri critici dell'attuale sistema – secondo chi fa queste proposte è che la disciplina in materia di intercettazioni resti immutata per quanto riguarda il contrasto alla mafia e al terrorismo e che si

preveda, invece, una riduzione del ricorso alle stesse per altri reati, anche a partire da quelli contro la pubblica amministrazione.

Non spendo una parola di più sul fatto che, a mio avviso, è strano pensare che le intercettazioni non possano essere utilizzate per scoprire la corruzione. Lo ha dichiarato la stessa presidente Bongiorno il 20 gennaio: la corruzione è un reato grave e non si può escludere l'uso delle intercettazioni.

In ogni caso, al di là delle dichiarazioni di magistrati e giuristi che riporto in nota al documento che ho consegnato agli atti, ci tengo a dire che la limitazione delle intercettazioni per perseguire questo tipo di reati costituirebbe una violazione esplicita – e questo non l'ho visto scritto da nessuna parte, né è stato detto da qualcuno – dell'articolo 50, comma 1, della Convenzione di Merida, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'ottobre 2003 e ratificata in Italia con legge del 3 agosto 2009, in cui si prevede che gli Stati sottoscrittori si impegnino per contrastare anche la corruzione, utilizzando tutti gli strumenti possibili ed altre tecniche speciali, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo, le operazioni sotto copertura. È quindi addirittura l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a dire che gli Stati non possono rinunciare ad una particolare modalità efficace di contrasto alla corruzione quale l'uso di intercettazioni e mezzi elettronici.

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ringrazio il dottor Spataro, al quale voglio fare due domande. La prima riguarda l'ultima parte della relazione.

Nel dibattito pubblico che si è sviluppato attorno al tema di cui discutiamo, lei stesso ha ricordato come ci siano tendenze, opinioni e posizioni tese a limitare, se non ad escludere del tutto, l'uso dello strumento delle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione.

Recentissimamente, il neo Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura ha espresso pareri analoghi, dicendo che occorrerebbe limitarle solo ai reati legati alla criminalità organizzata.

A parte la gravità in sé di reati come la corruzione e contro la pubblica amministrazione, la mia opinione è che questi sono una sorta di reati spia – chiamiamoli così – perché sono magari frutto di riciclaggio o altre pratiche criminali della stessa criminalità organizzata. Ho colto nel segno? La domanda è: uno dei motivi, oltre la gravità in sé, per cui secondo lei occorre mantenere lo strumento intercettativo per questo tipo di reati riguarda anche tale connessione?

Passo alla seconda domanda. Lei, dopo l'emanazione del decreto legislativo da parte dell'allora ministro Orlando nel 2017 sul tema, fu tra i procuratori – mi pare che c'erano a Napoli, Roma, Torino, Milano – che emanarono delle linee guida – lei le ha accennate e ricordate – per provare a tenere insieme due diritti: quello alla *privacy* per evitare le cosiddette gogne mediatiche e, al tempo stesso, quello alla libertà d'informazione. Questa iniziativa, a mio giudizio, è rimasta meritoria, almeno come ispirazione, da parte di tali procure.

Dopodiché sono accadute altre cose, anche dal punto di vista parlamentare. Nella scorsa legislatura abbiamo recepito la direttiva europea in materia di presunzione d'innocenza, che ha drasticamente e ulteriormente limitato la diffusione. Dall'altro lato, ci sono state altre iniziative, tanto da far dire al ministro Nordio, in un'intervista dal mio punto di vista meritoria a « Il Messaggero » di tre o quattro mesi fa, che c'è stato un abuso – il Ministro ha usato il termine « ossessione » – della pubblicazione di notizie che poi si trasformavano in gogna mediatica, ma oggi il pendolo è troppo sbilanciato dall'altra parte, per cui occorre riequilibrare.

Siccome sono due diritti entrambi costituzionali, il diritto alla *privacy* con il no alle gogne mediatiche, ma anche il diritto all'informazione, come si può realizzare, secondo lei, questo equilibrio?

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il professor Spataro, a cui rivolgo una sola domanda. Ad oggi abbiamo nel nostro ordinamento un certo tipo di disciplina sulle intercettazioni, che ha delle grandi funzioni di garanzia per quanto riguarda i dati sensibili. Vi sono però degli altri istituti nel nostro ordinamento, come il sequestro. Pensiamo ad esempio al sequestro di uno *smartphone* oppure di un *computer*: all'interno di tali dispositivi c'è come una biblioteca, vi è praticamente quasi tutta la vita. Lei ritiene che vi sia la necessità di prevedere delle forme di garanzia a tutela di alcuni dati anche nel caso di esecuzione di un sequestro?

BERRINO (*FdI*). Signor Presidente, mi collego alla domanda della senatrice Stefani. Mi riferisco all'uso dei *trojan* posizionati all'interno dei cellulari, che ormai, come diceva la collega, raccontano tutta la nostra vita e sono paragonabili a una biblioteca, perché sono un archivio di documenti. Lei, dottor Spataro, pensa che sia possibile – non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista delle indagini – limitare l'uso dei *trojan* ad alcune attività del cellulare, ad esempio non ai documenti, non alle foto, non ad altre attività che possono essere fatte tra cellulare e cellulare o che in alcuni casi sono proprie della persona perché sono dati che non vengono mai scambiati, ma servono da memoria portatile, se così si può dire?

SPATARO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'utilità delle intercettazioni, ma anche della raccolta dei dati relativi a reati diversi da quelli di mafia e terrorismo (che vengono sempre richiamati), troverete nel mio documento – scusate se lo cito, ma lo faccio per brevità – moltissime dichiarazioni, anche di magistrati esperti nel dettaglio della materia, come il procuratore nazionale Melillo, l'ex procuratore di Roma Pignatone, l'attuale procuratore di Roma Lo Voi, il procuratore di Perugia ed ex alto commissario contro la corruzione Cantone e studiosi vari. Non esiste poter immaginare un catalogo diverso da quello attuale per il quale si debbano escludere le intercettazioni solo perché non sono di mafia o di terrorismo. Il nostro codice e il nostro sistema già prevedono delle regole

molto ferree: ci devono essere gravi indizi di un reato – quelli che sono previsti nella lista – e le intercettazioni devono apparire indispensabili per le indagini. Ma tutti quei reati, alcuni dei quali sono nominativi e altri sono indicati semplicemente con le pene previste, sono in sé gravi. Sicché non si deve ragionare soltanto se siano gravi perché commessi dai mafiosi.

Soprattutto, come gli esperti hanno ben spiegato, abbiamo a che fare con una mafia che si evolve, che sa usare la tecnologia – Falcone diceva che sono sempre un passo avanti a noi – per ogni tipo di attività criminale. Quindi rinunciare ad intercettare chi è indagato per frodi fiscali, bancarotte fraudolente e quant'altro è, a mio avviso, di una gravità assoluta. Quindi mi permetto di dire: usciamo da questa logica per cui o è mafia e terrorismo o sono reati fine o strumentali. C'è una lista di reati che dobbiamo contrastare tutti, non soltanto alcuni.

Sulla presunzione d'innocenza, ha ragione il senatore Verini, perché in effetti con l'introduzione del nuovo articolo 115-*bis* del codice di procedura penale si prevede anche il dovere di chi redige i provvedimenti – ad esempio, una richiesta di ordinanza di custodia cautelare o l'ordinanza stessa – di usare sobrietà nello scrivere, senza utilizzare argomenti irrilevanti.

Quanto alle linee guida a cui ha fatto riferimento il senatore Verini, quelle procure le emisero nel 2016, quindi ben prima della riforma Orlando – tanto che fummo onorati del fatto che se ne occuparono il Consiglio e il Ministro stesso recependo delle indicazioni – ed erano ispirate a criteri che erano di efficacia delle indagini e di tutela dei diritti degli imputati, delle persone e della *privacy*. Troverete la sintesi di tali direttive anche in questo documento.

Tra l'altro, sulla riservatezza mi sembra molto importante ricordare – anche questo è citato – ciò che Vladimiro Zagrebelsky, ex componente della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha scritto sulla giurisprudenza della CEDU, che spiega bene come il giornalista può anche forzare le norme sul segreto, purché correttamente vada a pubblicare e a scrivere attorno a notizie di rilevante interesse, che non sono soltanto quelle che suscitano la curiosità morbosa del pubblico; vi prego, tenetelo presente.

Senatrice Stefani, a proposito del sequestro degli *smartphone* o di apparecchiature di questo tipo, che non comportano quindi l'ascolto di una conversazione in atto, ma al massimo di una registrazione di un messaggio, credo che si debba valutarli come sequestro di documenti. Anche su questo c'è stato in passato un forte dibattito, nel senso che se trovi scritti dei dati è come se trovassi nell'armadio della persona perquisita la trascrizione su un pezzo di carta di quello che nel telefono è scritto. Quindi credo che non ci sia da prevedere una particolare disciplina. Se vogliamo, si potrebbe soltanto precisare che si applica agli *smartphone* lo stesso sistema; mi pare che questo sia stato detto dalla Cassazione. L'unica garanzia che va confermata, che vale per ogni tipo di prova e non soltanto per le intercettazioni, è quella che riguarda l'utilizzabilità soltanto di materiali che sono rilevanti e acquisibili. Quindi se trovo un

messaggio tra un avvocato e il suo cliente chiaramente non potrà essere utilizzato. Ma la garanzia che c'è e che vi ho detto riguarda tutti i mezzi di prova.

Infine, sull'uso del *trojan* o captatore informatico, come si suole dire, avrete sentito che anche su questo è intervenuta la Convenzione internazionale di Merida, prima citata. Sono convinto che il *trojan* debba essere utilizzato secondo una disciplina che però è stata già introdotta con la famosa legge Orlando, perché non si può pensare che quel meccanismo sia attivo ventiquattr'ore su ventiquattro a fianco di chi è soggetto a quel controllo, perché diventerebbe una sorta di « grande vecchio » che ci accompagna ventiquattr'ore su ventiquattro. Nelle direttive che sono state citate prima avevamo previsto che il *trojan*, in ossequio anche alla giurisprudenza della Corte di cassazione, poteva essere utilizzato di volta in volta (quindi non acceso ventiquattr'ore su ventiquattro) solo quando esistevano elementi che facessero ritenere che il possessore di un telefono con un *trojan* stesse andando a un incontro importante in un luogo dove poteva discutere di attività illegali e quant'altro. È una cosa che si può accertare da parte di una forza di polizia capace ed efficiente, e quella italiana lo è.

Su questo punto la riforma Orlando era molto precisa; a mio avviso, sono state un po' diminuite le garanzie con la successiva cosiddetta riforma Bonafede. Richiamo comunque – se vi interessa – un articolo importante scritto dal collega Nello Rossi, che era alla procura generale della Cassazione e attuale direttore di « *Questione Giustizia* ». Cito proprio un suo articolo sul *trojan*. Purché non si dica, per favore, che le intercettazioni col *trojan* siano manipolabili; allora tutto è possibile, con errori. Ma anche la presidente Bongiorno ha detto che non crede alla generalizzazione di queste accuse.

Mi soffermo ora brevemente sulla proposta di valorizzare, diminuendo le intercettazioni normali, quelle delle Agenzie di informazione o Servizi segreti, quindi le intercettazioni preventive (o anche quelle preventive della polizia giudiziaria). Prevedere che questa sia la strada di una riforma mi lascia perplesso, anzi mi lascia sorpreso e a tale riguardo cito la mia esperienza attuale di docente e anche di chi ha avuto a che fare con le competenze delle Agenzie di informazione. Queste ultime infatti non hanno competenza di investigazione, quindi tutte le intercettazioni preventive non possono entrare nei processi. Come si fa allora a dire che è meglio fare le intercettazioni preventive rispetto alle ordinarie? Quindi eliminiamo l'utilizzo di intercettazioni?

PRESIDENTE. La ringraziamo, dottor Spataro. Abbiamo compreso lo spirito della sua relazione, che leggeremo con attenzione.

Audizione di un avvocato del foro di Roma

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'audizione dell'avvocato Angela Compagnone, del foro di Roma, componente della commissione merito

legittimità e spazio giuridico europeo alla camera penale di Roma, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità.

Dottoressa Compagnone, lei avrà circa dieci minuti per la sua relazione, alla quale seguiranno eventuali domande da parte dei senatori e la sua replica ai quesiti posti.

COMPAGNONE. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, vi ringrazio per quest'invito che offre l'occasione per tornare su un tema che abbisognerebbe di una rivisitazione e che è centrale e connaturato al diritto di difesa nella sua più ampia articolazione, con particolare riguardo alla inviolabilità – intesa come inascoltabilità – delle conversazioni che intercorrono tra l'avvocato e il proprio assistito.

Da anni assistiamo ad un'erosione di questo segreto ed è un problema serio; prima ancora che giuridico, è un problema di civiltà. In più di un'occasione la Corte EDU ha infatti stabilito come il rispetto di questo spazio sacro che involge la figura del professionista con quella del suo cliente rappresenti in qualche modo il termometro per stabilire il livello di democraticità di un Paese. Se guardiamo l'approdo giurisprudenziale del punto, siamo fuori gli *standard* europei.

Faccio un esempio, ma tanti ve ne sarebbero. In una recente decisione – mi riferisco al caso Saber contro Norvegia, del 17 dicembre 2020 – la Corte EDU ha invitato ciascun Stato membro a dotarsi di una disciplina chiara per stabilire circostanze, modalità e condizioni legittimanti l'intervento dell'autorità pubblica in materia di sequestri e perquisizioni, precisando che questo è tanto più importante quando questi strumenti invasivi riguardino gli scambi tra avvocati e clienti.

In un passaggio di tale decisione, che ho trovato particolarmente illuminante per rivendicare il diritto all'inascoltabilità di ciò che si dicono cliente e avvocato, la Corte sovranazionale ha evidenziato come il segreto professionale, che è alla base del rapporto fiduciario, costituisca un corollario della facoltà di un soggetto a non autoincriminarsi, aggiungendo dunque che è diritto di ciascuno che si rivolge ad un avvocato immaginare di poter avere una conversazione franca e disinibita, e soprattutto che questa rimanga una conversazione confidenziale. Iniziamo quindi con il dire che la battaglia che da anni porta avanti l'avvocatura circa l'inascoltabilità delle comunicazioni tra cliente e avvocato in realtà non è, come ogni tanto brutalmente si obietta, la volontà di costituire una zona franca o un privilegio di categoria, ma è proprio la volontà di difendere i diritti degli individui.

Sul tema, tra l'altro, è recentemente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale, che già in qualche modo aveva analizzato il problema con la sentenza cosiddetta Napolitano, che tutti conosciamo. Più recentemente, la sentenza della Corte n. 18 del 2022, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera e), dell'ordinamento penitenziario, ha richiamato proprio l'articolo 24 della nostra Costituzione, quindi il diritto di difesa, stabilendo che la norma censurata non era conforme alla Costituzione nella misura in cui non

escludeva dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta tra l'internato al 41-*bis* e il proprio avvocato.

C'è dunque da chiedersi cosa obiettivamente osta al riconoscimento della totale segretezza di ciò che il difensore dice con il proprio cliente. Non vedo ragioni giuridiche per ascoltare le conversazioni intrattenute dall'avvocato con il proprio cliente. C'è forse una differenza, alle volte neanche troppo celata, se si leggono anche le espressioni verbali utilizzate dalla Suprema Corte di cassazione nei confronti della categoria. In qualche modo, la Corte costituzionale che vi ho menzionato, seppur rifiutando il pregiudizio, lo verbalizza laddove dice che la disposizione censurata si fonda su una generale e insostenibile presunzione di collusione del difensore con il detenuto. A ciò ha aggiunto, però, che questo è un'impostazione che non può passare perché crea e getta una luce di sospetto nei confronti del ruolo insostituibile della professione forense, non solo nella difesa dei diritti dei detenuti, ma anche e soprattutto per la sopravvivenza dello Stato di diritto nel suo complesso.

Se, da un punto di vista sovranazionale ma anche costituzionale, assistiamo a continui richiami alla segretezza dei colloqui tra avvocato e cliente, nel nostro Paese si è un po' smarrita la rotta e questo a causa di un approdo giurisprudenziale della Suprema Corte di cassazione che intanto consente di ascoltare le conversazioni tra avvocato e cliente per vedere se effettivamente siano inerenti alla funzione esercitata dal difensore, salvo poi stabilire con valutazione postuma l'inutilizzabilità delle stesse. Questo approdo ha chiaramente snaturato il senso di un articolo nel nostro codice di rito tuttora esistente.

Se invece l'approccio fosse stato diverso, cioè se la giurisprudenza di legittimità avesse difeso il principio stabilito nell'articolo 103, comma 5, del codice di rito, probabilmente oggi non avremmo bisogno di una riforma sul punto. Dico questo perché nell'articolo 103, comma 5, è stabilito il divieto di ascolto delle conversazioni tra avvocati e tra avvocati e clienti. Nel comma 7 è prevista l'inutilizzabilità come rimedio del tutto eccezionale ai casi patologici, invece nel nostro Paese è diventata la fisiologia: intanto si ascoltano le conversazioni, che sono segrete, salvo poi dichiararle inutilizzabili. Ma l'inutilizzabilità è un rimedio che viene dopo e che non impedisce l'ascolto delle conversazioni.

Si sollecita un ripensamento, perché questo è uno strano Paese: c'è una norma abbastanza chiara che viene stravolta, e poi c'è bisogno di una nuova norma che stabilisca cosa una norma già esistente in realtà debba stabilire. Il rimedio dell'inutilizzabilità non funziona per un motivo molto semplice: quando l'avvocato si rapporta con il proprio cliente, la conversazione può vertere, ad esempio, sulla strategia difensiva che si vuole attuare. Però, se si consente l'ascolto da parte del pubblico ministero ovvero della polizia giudiziaria, e il pubblico ministero – supponiamo – abbia un'ipotesi accusatoria claudicante, nulla gli vieta di correggere il tiro e sistemare la sua ipotesi accusatoria.

Faccio un altro esempio ancora più grave. Se in un colloquio c'è la confessione del reato addebitato all'imputato al difensore, una volta che

si ascolta quel colloquio la confessione arriva direttamente a chi è chiamato a giudicare l'imputato; pertanto, il dato ormai è arrivato proprio a chi è chiamato a giudicare l'imputato. Quindi l'inutilizzabilità, che intanto è un rimedio processuale che arriva dopo, da questo punto di vista, a mio modo di ragionare, non è uno strumento rassicurante. Ecco perché chiedo che si torni sulla norma precisandone il contenuto.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, quello che ci ha rappresentato la dottoressa Compagnone è un tema che l'avvocatura ha posto sempre in termini molto chiari e credo che andrebbe un po' approfondito.

Dottoressa Compagnone, gli ordinamenti europei – quelli dei Paesi a noi vicini come tradizione giuridica – hanno sotto questo profilo una disciplina e un'applicazione molto più rigorose? Siamo l'unico Paese nel quale c'è una disciplina che viene in qualche modo snaturata attraverso questa prassi dell'ascolto preventivo, oppure si tratta di un problema comune anche ad altri ordinamenti giuridici con i quali ci confrontiamo?

Questi sono gli aspetti che ritengo siano da approfondire.

RASTRELLI (*FdI*). Signor Presidente, anche io credo che il tema che l'avvocato ha toccato interessi tutti, anche perché il legislatore ha già fatto proprio, con l'articolo 103 del codice di procedura penale, la sacralità delle garanzie di libertà del difensore. Nella nostra esperienza, anche di natura politica oltre che professionale, siamo arrivati talvolta al paradosso che, al di là della sanzione della inutilizzabilità delle intercettazioni fra difensori o tra difensore e assistiti, ci si sia trovati addirittura con la pubblicazione e l'introduzione in informative di polizia giudiziaria di materiale che era già a monte inutilizzabile.

È chiarissimo il tema che la dottoressa Compagnone ha introdotto. La soluzione che propone, se ho ben capito, è quella di certificare la inascoltabilità, quindi di anticipare lo strumento di tutela con l'immediata sospensione di qualunque forma di intercettazione già a cura della polizia giudiziaria, fermo sempre il controllo da parte della procura che ha disposto le intercettazioni.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio l'avvocato Compagnone per la disponibilità ad approfondire questa tematica, molto delicata, delle intercettazioni e delle garanzie della difesa. Mi associo a quanto ha già riferito il collega Rastrelli sul tema dell'inascoltabilità: pare quasi di evincere una sorta di *white list*, cioè una sorta di elenco di numeri di telefono che non dovrebbero nemmeno essere oggetto di un minimo di ascolto, anche preliminare.

Guardiamo innanzitutto all'articolo 103 del codice di procedura penale: esso impedisce l'ispezione e le perquisizioni negli uffici dei difensori. Abbiamo ascoltato poco fa il professor Spataro, secondo cui ad oggi il sequestro di documenti dentro uno *smartphone* o un *computer* deve essere assimilato al sequestro di documenti. All'interno del PC che ho qui con me c'è materiale del mio studio, ma io non mi trovo nel mio studio;

pertanto, non vi è una tutela. Secondo l'interpretazione di un ex pubblico ministero come il dottor Spataro, mi si potrebbe sequestrare questo PC al di fuori dell'ufficio. A questo punto, si potrebbe visionare tutta la corrispondenza che ho con i clienti. Le chiedo dunque se, a suo avviso, non sarebbe il caso di modificare anche questo impianto normativo.

COMPAGNONE. Per quanto concerne il divieto di ascolto, si può ipotizzare un blocco della registrazione. C'è chi parla di *white list* e chi di *black list*, ma è molto semplice. Tra l'altro, come Camere penali ci siamo confrontati con dei tecnici per vedere se fosse una soluzione tecnicamente praticabile, e i tecnici hanno risposto che è una cosa semplicissima da fare: basta prendere le utenze del difensore, una mobile e l'altra di studio; in caso di intercettazioni indirette (cioè del soggetto indagato che chiama il proprio difensore), sostanzialmente bloccando le utenze si blocca la registrazione. Nel documento che vi ho inoltrato c'è anche una proposta, poiché si è immaginato come normare positivamente per impedire l'ascolto delle intercettazioni.

Rispondo anche alla senatrice Stefani. In materia di sequestro e perquisizioni occorrerebbe una normativa molto più specifica perché l'equiparabilità a un documento significa che ciò che è nel dispositivo può entrare nel processo in maniera molto più facile; equipararlo a una sorta di intercettazione comporterebbe invece lo stabilire dei limiti molto più particolari.

In altre legislazioni intanto si discute, anche in quelle dove non c'è questo tipo di inviolabilità: basti pensare alla Francia, dove c'è stata una seria discussione sul punto. Ritengo però che basti l'orientamento sovranazionale della Corte europea dei diritti dell'uomo per capire che noi siamo fuori dagli *standard* europei e che quindi dovremmo immaginare una legislazione che porti alla inascoltabilità delle conversazioni tra avvocato e cliente, perché non è una cosa da Paese civile ascoltare le conversazioni che l'avvocato ha con il proprio cliente.

PRESIDENTE. Ringraziamo la dottoressa Compagnone per la disponibilità.

Audizione di un perito elettronico esperto di trascrizioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'audizione, in videoconferenza, del dottor Mauro Scalambra, perito elettronico esperto di trascrizioni, che salutiamo.

Dottor Scalambra, ricordo anche a lei che avrà circa dieci minuti per svolgere la sua relazione, alla quale seguiranno eventuali domande da parte dei senatori e la sua replica ai quesiti posti.

Cedo quindi la parola al dottor Scalambra.

SCALAMBRA. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione per l'invito. La mia relazione sarà meno tecnica e specialistica nell'ambito

delle intercettazioni, ma riguarderà esclusivamente l'attività di consulente tecnico d'ufficio (CTU), che normalmente viene svolta nel momento in cui le intercettazioni hanno uno stato ben consolidato, ossia sono state già eseguite e vengono richieste le prestazioni di un consulente per trasportarle all'interno del fascicolo del dibattimento in forma scritta. Quindi il mio sarà un intervento non incentrato sulle caratteristiche tecniche della legislazione attuale, ma sarà diretto a rendere edotti di quali siano attualmente le modalità in cui il CTU interviene ed eventualmente di quali siano le situazioni un po' critiche di questa situazione.

Faccio una piccola premessa. Il CTU, nella sua modalità di trascrizione, ha necessità di ascoltare un audio; per far questo e poter digitare il testo, è costretto a utilizzare un *player* comandato da un pedale, in modo tale da poter trascrivere liberamente con le dita, altrimenti i tempi sarebbero lunghi. Quindi ha bisogno di trasportare la registrazione audio archiviata su supporto che viene consegnato, in sede di conferimento dell'incarico, sul PC per poterlo ascoltare utilizzando un *player* comandato a pedale.

Mediamente, la trascrizione di un'intercettazione telefonica richiede una tempistica che varia dalle tre o quattro ore di tempo materiale per ogni ora di intercettazione. Questo perché, oltre a trascrivere il contenuto vero dell'intercettazione, c'è da tener conto di tutti i parametri che vanno messi in epigrafe nell'intercettazione, ovvero il numero della telefonata, la durata, i soggetti intercettati e l'identificazione, ove possibile, degli stessi intercettati. Quindi c'è un tempo di elaborazione che è di quattro ore per un'intercettazione classica telefonica, ma può essere molto più ampia, fino a sei o sette (ma si può arrivare anche a dieci ore), per ascoltare un'intercettazione ambientale registrata nei più svariati modi: dentro un'auto, in un ufficio, all'interno di uno strumento in movimento e cose di questo genere, con disturbi anche ambientali che possono creare molta difficoltà nel percepire i dialoghi in esso contenuti. Quindi i tempi di realizzo sono spesso non di poco tempo per quanto riguarda singole ore di attività di registrazione audio.

La situazione si complica quando all'interno delle conversazioni audio sono presenti dialetti o, come accade con più frequenza ultimamente, lingue straniere. Non mi riferisco tanto all'inglese, poiché le lingue maggiormente ricorrenti nelle attività di CTU sono il rumeno, l'albanese, l'arabo della zona del Nord Africa (quindi marocchino, tunisino, egiziano, che hanno *slang* leggermente diversi), il nigeriano, il pachistano, il punjabi della zona dell'India del Nord, la lingua pachistana urdu. Quindi noi consulenti CTU ci troviamo spesso – ovviamente conosco benissimo l'italiano, ma certamente non conosco l'urdu – nella condizione di dover utilizzare ausiliari tecnici e interpreti per svolgere l'attività prevista nel conferimento d'incarico.

Il conferimento d'incarico si presenta già in una situazione un po' incerta, nel senso che, nel momento del conferimento, il giudice conferisce l'incarico della trascrizione di determinati numeri di intercettazioni, ma non ne conosce il contenuto. Pertanto, spesso il pubblico ministero

non sa indicare in maniera completa quali lingue ci siano all'interno e quanto sia il materiale da trascrivere. Quindi all'inizio del conferimento d'incarico da parte del CTU c'è una richiesta di tempo per elaborare e quindi trascrivere l'attività, che però non è determinato in maniera certa, perché ovviamente non è noto neanche al CTU stesso – e nemmeno alle parti, quindi il giudice e il pubblico ministero – quali siano i reali sforzi che dovranno essere compiuti dal CTU per svolgere l'attività. Quindi il CTU inizia ad essere consapevole dell'attività da svolgere esclusivamente nel momento in cui iniziano le operazioni peritali.

Nel momento in cui inizia questa attività, il consulente apre i supporti forniti dalla procura, che in questo caso sono già selezionati: quindi il CTU non ha contezza di dialoghi diversi da quelli indicati, selezionati e richiesti dalle parti per essere trascritti; non incorriamo nel rischio di conoscere intercettazioni di colloqui privati o altro che esuli da questo tipo di attività. A noi viene consegnato un supporto sul quale poi si procede all'ascolto.

Attualmente, la *privacy* di questo supporto viene garantita dalla fornitura, in contemporanea alla consegna del supporto al CTU, della *password* che permette di decrittare il contenuto del supporto. In questo modo, se anche il supporto venisse smarrito, non sarebbe ascoltabile nel contenuto e sarebbe possibile mantenere una certa riservatezza.

L'unico neo che incontra il CTU nello svolgere l'attività è, soprattutto con l'attuazione delle ultime riforme sulle intercettazioni, l'impossibilità di poter scaricare il *file* delle registrazioni audio che sarebbero poi state utilizzate con il *player* normalmente impiegato dal CTU. Questa difficoltà comporta dei tempi maggiori di riversamento dell'operatore perché se l'operatore dovesse utilizzare il *player* fornito all'interno del supporto di intercettazione, impiegherebbe molto più tempo per svolgere l'attività di incarico che gli è stato affidato.

Un altro tema riguarda le attività di compenso che vengono attribuite al CTU. Attualmente non esiste una classificazione del compenso dato al CTU che svolge attività di trascrizione di intercettazioni telefoniche e ambientali, sebbene l'attività di consulenza nell'ambito giustizia sia una prassi costante e comune: una volta fatte le intercettazioni, per riportarle all'interno del fascicolo dibattimentale è infatti assolutamente necessario che vengano trascritte; sicuramente non sarà il giudice ad ascoltarle. In questo momento il compenso giornaliero riconosciuto al CTU che opera è fatto tramite l'uso delle vacanze, ovvero si determina un massimo compenso di quattro vacanze al giorno, con la singola vacanza pari a 8,15 euro, per un complessivo di 32,60 euro giornalieri. Quindi si può immaginare che un CTU della nostra natura dovrebbe impegnarsi per otto ore, secondo quanto indicato dall'attuale norma, con un compenso di 32,60 euro giornalieri. Ricordo che mediamente un soggetto che opera in questo ambiente normalmente costa almeno 25 euro l'ora.

PRESIDENTE. Dottor Scalambra, la ringraziamo. Quanto all'elenco dei costi, ci sarebbe utile una relazione più articolata.

SCALAMBRA. Signor Presidente, l'ho inviata ma soltanto un'ora fa, solamente per rendervi edotti, non per polemica.

PRESIDENTE. Certo, anche perché non sarebbe esattamente la sede adatta.

SCALAMBRA. Il problema serio nasce invece quando il CTU ha necessità di utilizzare interpreti per l'attività, soprattutto quando si tratta di lingue particolarmente complesse per le quali il reperimento dell'interprete può essere difficile. Ad esempio, trovare un interprete pakistano è molto più complicato che non trovare un interprete inglese. Quindi il CTU si fa garante rispetto all'interprete di un compenso per l'attività. Ovviamente anche questa attività non è regolamentata in nessun modo e sarebbe necessario definire, come ho scritto nella relazione, almeno un valore, al fine di poter dare certezza al CTU di pagare il soggetto e contemporaneamente rendere edotto il giudice dei costi cui si va incontro nella trascrizione di intercettazioni, soprattutto in una lingua straniera particolarmente complessa.

PRESIDENTE. La ringraziamo per il suo contributo, dottor Scalambra.

Dichiaro concluse le audizioni odierne e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.